



Ministero dello Sviluppo Economico
Gabinetto del Ministro
Servizio Sindacato Ispettivo Parlamentare

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 18/12/2008 - 0027413
Ufficio : Sindacato Ispettivo

AL SEN. Donatella PORETTI
AL SEN. Marco PERDUCA

Gruppo Parlamentare: PD
SENATO DELLA REPUBBLICA

e.p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dip. Rapp. Parl. Uff. III

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Segreteria Generale

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Schedario Elettronico

ROMA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE

AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'EX
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-00029

In relazione all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta anche sulla base di notizie acquisite presso la Rai.

In via preliminare, si fa presente che l'articolo 1, comma 1, del R.D.L. n 246 del 21 febbraio 1938, convertito in legge n 880 del 4 giugno 1938, dispone che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento".

L'articolo 14 della citata legge stabilisce, inoltre, che i turisti e i viaggiatori che si trovino a soggiornare nel nostro Paese portando con sé un apparecchio portatile o sistemato su un'autovettura possano ritirare presso la dogana di transito una licenza temporanea di importazione che ha validità di tre mesi, decorsi i quali l'interessato dovrà munirsi del regolare abbonamento. Tale norma non trova più applicazione con riferimento agli apparecchi autoradiotelevisivi in quanto abrogata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 17 comma 8).

Per quanto concerne, in particolare, gli apparecchi portatili introdotti in Italia, la Rai ha precisato di non disporre dei dati relativi al numero delle licenze di temporanea importazione rilasciate dalle dogane.

Per l'individuazione degli apparecchi soggetti al canone è necessario far riferimento all'interpretazione della locuzione "apparecchi atti o adattabili" a cui fa riferimento il citato art 1, comma 1 del R.D.L.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno 2002, n 284, ha inteso precisare che è "questione di mera interpretazione della legge" stabilire quali siano gli apparecchi la cui detenzione obbliga al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, inserendo tale affermazione nell'ambito di un iter argomentativo integralmente incentrato sulla strumentalità dell'imposizione del canone rispetto al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (iter che conduce la Corte a definire il canone "imposta di scopo").

La questione presenta dunque alcuni profili di incertezza, considerato che si tratta di disposizioni normative non adeguate alla evoluzione tecnologica, e concrete difficoltà applicative (si pensi, tra l'altro, al parco computer delle Pubbliche Amministrazioni e degli uffici di società private).

Nella passata legislatura il Ministro pro-tempore, sollecitato anche da numerose interrogazioni parlamentari cui peraltro non è stato mai dato esito, era intenzionato ad avviare un gruppo tecnico di lavoro che coinvolgesse tutti i soggetti interessati alla questione. Il citato gruppo tecnico non è tuttavia mai stato costituito.

In considerazione del fatto che non sussiste ancora una interpretazione univoca circa la individuazione degli apparecchi, diversi dai televisori tradizionali, atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni, si ritiene opportuno procedere ad un approfondimento tecnico-giuridico della questione, anche attraverso il confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'agenzia delle entrate e la concessionaria del servizio pubblico.

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
(On.le Paolo Romani)